



**PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 16  
in data 29/03/2022**

**PROSPETTO DELLE PRESENZE DEI MEMBRI DELLA GIUNTA**

<i>Nome e cognome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
Maurizio RASERO	SINDACO	SI
Marcello COPPO	ASSESSORE	SI
Gianfranco IMERITO	ASSESSORE	SI
Piero FERRERO	ASSESSORE	SI
Renato BERZANO	ASSESSORE	SI
Loretta BOLOGNA	ASSESSORE	SI
Stefania MORRA	ASSESSORE	SI
Elisa PIETRAGALLA	ASSESSORE	NO
Marco BONA	ASSESSORE	SI



OGGETTO: SCRITTURA RICOGNITIVA TRA COMUNE DI ASTI E NOS S.p.A. DEL 28/1/2022 ADEGUAMENTO ANAC DELIBERA N. 582/2020 - SERVIZI DI TELERISCALDAMENTO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA PROVVEDIMENTI

Premesso che:

- Il Comune di Asti detiene una partecipazione pari al 55% del capitale sociale nella società mista pubblico-privata Asti Servizi Pubblici - ASP S.p.A. -, multiutility costituita a seguito di trasformazione, a norma dell'art. 17 c. 51 L. n. 127 15/05/1997 (ora art. 115 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, cd. T.U.E.L.), dell'Azienda Speciale del comune di Asti "Azienda Servizi Pubblici"; il restante capitale sociale di ASP S.p.A., pari al 45%, è detenuto dalla società Nord Ovest Servizi - NOS S.p.A., in esito alla procedura di gara ad evidenza pubblica (cd. gara a "doppio oggetto") per la cessione delle relative azioni di ASP S.p.A. e per la gestione dei servizi da essa svolti (ricompresi nelle macro aree della "Mobilità Urbana", "Igiene Urbana" e "Servizio Idrico Integrato"), indetta nel 2001 e conclusasi nel 2002.
- Il Consiglio comunale, con D.C.C. n. 50 del 21/7/2009, decideva di qualificare *"il Servizio di teleriscaldamento come servizio pubblico locale in quanto consistente nell'attività di distribuzione del calore a favore di una platea indifferenziata di utenti ponendosi, almeno in certa misura, in concorrenza con l'attività di distribuzione e di vendita del gas naturale, al fine di soddisfare un bisogno della collettività, prevedendo ed individuando gli obblighi di pubblico servizio"*.
- La Giunta Comunale, con D.G.C. n. 518 del 19/11/2014 (successivamente modificata dalla D.G.C. n. 141 del 30/3/2015), decideva di procedere alla stipula con ASP S.p.A. del contratto di *"Concessione dell'uso del suolo comunale per la posa in opera delle reti di distribuzione del calore relativa all'erogazione del Servizio di Teleriscaldamento"* (di seguito, per brevità, anche "TLR") nella Città di Asti; la Giunta stabiliva inoltre l'affidamento in sub-concessione da parte di ASP S.p.A. della costruzione e gestione delle reti, degli impianti e delle infrastrutture relative all'erogazione del TLR ad una nuova società, il cui capitale sociale, inizialmente ripartito tra ASP S.p.A. e i soci di NOS S.p.A., sarebbe stato posseduto anche da un socio privato operativo da selezionarsi mediante procedura ad evidenza pubblica.
- Il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 17 del 31/3/2015, prendeva - tra l'altro - atto di tutto quanto precedentemente deliberato in merito alla realizzazione e gestione da parte di ASP S.p.A. del servizio di TLR così come illustrato al punto che precede, confermando quindi per quanto di propria competenza l'affidamento per anni 30 della concessione del servizio in questione alla Società medesima.
- In data 18/5/2015 veniva sottoscritta tra il Comune di Asti e ASP S.p.A. la *"Convenzione rep. n. 800 per la concessione dell'uso di suolo e sottosuolo comunale per la posa in opera delle reti, degli impianti e delle infrastrutture relative all'erogazione del TLR a utenze pubbliche e private"*. In pari data veniva sottoscritto l'*"Accordo di investimento"* - rep. 05095 - tra ASP S.p.A., IREN Energia S.p.A. (società controllata da IREN S.p.A.) e ASTA S.p.A. (socio di NOS S.p.A.), per la costituzione della società che avrebbe assunto la qualità di soggetto esecutore delle attività previste dalla concessione; ASP S.p.A., sempre nello stesso giorno, affidava quindi la gestione operativa, mediante subconcessione, delle attività oggetto della predetta concessione

alla newco di scopo tra ASP S.p.A. IREN Energia S.p.A. e ASTA S.p.A., denominata ASTI Energia e Calore S.p.A. (di seguito “AEC S.p.A.”), con assunzione in capo a quest’ultima di tutti i poteri, diritti, obblighi, oneri e responsabilità spettanti e a carico di ASP S.p.A.

- La sub-concessionaria AEC S.p.A. provvedeva quindi nel mese di agosto 2015 ad avviare l’iter autorizzatorio, ex art. 11, co. 7, del D.Lgs. n. 115/2008, per la realizzazione dell’impianto di cogenerazione e rete di teleriscaldamento a servizio dell’ospedale Cardinal Massaia e della Città di Asti, la cui istanza veniva tuttavia respinta dalla Provincia di Asti, da ultimo, con provvedimento del 3/3/2017.
- il Sindaco della Città di Asti, nel frattempo eletto, manifestava, con nota del 4/7/2017, ad ASP S.p.A., AEC S.p.A. e ASL AT l’intenzione di non dare ulteriormente seguito alla realizzazione del Progetto del TLR. La suddetta nota veniva impugnata da AEC S.p.A. innanzi al T.A.R. Piemonte, Sezione Prima (r.g. n. 948/2017) con udienza pubblica fissata, a seguito di richieste congiunte di rinvio e/o cancellazione della causa dal ruolo, per il giorno 21/9/2022.
- Nelle more dell’affidamento ad ASP S.p.A. del TLR e dell’avvio del servizio, emergeva la necessità di affrontare le criticità derivanti dalla gestione del servizio di “Illuminazione Pubblica” (di seguito, per brevità, anche “I.P.”) articolato in allora in maniera disomogenea: parte degli impianti erano, infatti, di proprietà esclusiva del Comune, la restante parte (oltre 2600 punti luce) erano di proprietà di “Enel Sole - Illuminazione Pubblica Territoriale Nord/Ovest S.r.l.” -, gestiti in virtù di convenzione con scadenza al 31.1.2015. Tutti gli impianti necessitavano di rilevanti interventi di manutenzione ed ammodernamento volti alla loro messa in sicurezza e al risparmio energetico, ed inoltre per gli impianti di proprietà della società “Enel Sole” si trattava di risolvere la “promiscuità tecnica” dei predetti impianti con la rete di “Enel Distribuzione”.
- La Giunta comunale, con D.G.C. n. 552 del 20/11/2015, decideva quindi, sulla scorta delle medesime motivazioni poste a base del precedente affidamento ad ASP S.p.A. del servizio di TLR, di affidare alla stessa società anche il servizio di I.P., limitatamente agli impianti di proprietà comunale, demandando al Dirigente competente la sottoscrizione della relativa concessione.
- Il Comune di Asti e ASP S.p.A., con atto repertorio n. 831 del 25/2/2016, stipulavano il “*Contratto di servizio relativo alla concessione del servizio di pubblica illuminazione nel territorio del Comune di Asti*”, della durata di anni venticinque e sei mesi (25,5), con decorrenza dell’affidamento a far data dal 1/3/2016 e in data 19/4/2016 ASP S.p.A. comunicava al Comune di Asti l’avvenuto affidamento ad AEC S.p.A. - disposto con comunicazione del 29/2/2016 - della gestione operativa del servizio di I.P., mediante subconcessione.
- Il Consiglio comunale, con D.C.C. n. 41 del 27/7/2016, dichiarava inoltre di volersi avvalere della facoltà di riscatto degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà di “Enel Sole” presenti sul territorio comunale (ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 902/86) e la Giunta Comunale, con D.G.C. n. 126 del 14/3/2017, provvedeva in tal senso esercitando detta facoltà sugli impianti di illuminazione pubblica detenuti dalla società “Enel Sole” sul territorio del Comune di Asti, individuati con la D.G.C. n. 633 del 29/11/2016.

Premesso altresì che:

- L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con nota prot. n. 53376 del 12/4/2017, comunicava al Comune di Asti l'avvio di un procedimento di vigilanza sull'affidamento del Progetto del TLR in favore di ASP S.p.A. (proc. n. 5674/2015), conclusosi nel 2020 con un parere di "non conformità" genericamente riferito agli affidamenti ad ASP S.p.A. dei servizi non espressamente contemplati nella documentazione di gara del 2001 a seguito della quale era stato individuato il socio operativo privato (Delibera n. 582 dell'8/7/2020). Detti rilievi dell'ANAC erano fatti oggetto di un ricorso innanzi al T.A.R. Lazio, tuttora pendente, presentato da AEC S.p.A. (R.G. n. 7466/2020) e formalmente contestati da ASP S.p.A. e dal socio NOS S.p.A. nel corso del procedimento amministrativo.
- Il Consiglio comunale, con D.C.C. n. 40 del 28/9/2017, provvedeva, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 19.8.2016, n. 175, all'approvazione del "*Piano di Revisione Straordinaria delle partecipazioni societarie*", decidendo - tra l'altro - di alienare la partecipazione indiretta in AEC S.p.A., detenuta per il tramite di ASP S.p.A.
- Coerentemente con l'indicazione contenuta nel richiamato "Piano di razionalizzazione", la Giunta Comunale, con D.G.C. n. 471 del 12/10/2017, decideva: (i) di estendere, a far data dal 1/11/2017, alla concessionaria ASP S.p.A. anche la gestione dei centri luminosi già di proprietà della società "Enel Sole"; (ii) di prescrivere contestualmente ad ASP S.p.A. il divieto di attivare la facoltà di sub concessione ad AEC S.p.A., con conseguente gestione diretta dell'estensione del servizio.
- ASP S.p.A. in data 30/10/2017, e successivamente fino all'ultima convocazione del 21/11/2018, rifiutava la presa in carico di detti impianti, deducendo la non conformità al rapporto concessorio in essere della prescrizione di non attivare la facoltà di subconcessione ad AEC S.p.A. (negata dalla D.G.C. n. 471/2017), nonché la pendenza dei ricorsi giurisdizionali frattanto depositati.
- Nei termini di legge ASP S.p.A., AEC S.p.A. ed il socio privato NOS S.p.A. impugnavano infatti le richiamate decisioni comunali (dismissione quota indiretta in AEC S.p.A., divieto di sub concessione ad AEC S.p.A. e correlati atti e provvedimenti) lamentandone l'illegittimità, con ricorsi separati, tuttora pendenti avanti il T.A.R. Piemonte (rispettivamente R.G. n. 1218/2017, R.G. n. 1216/2017 e R.G. 52/2018).
- Il Consiglio comunale, con D.C.C. n. 77 del 18/12/2018, approvava il "*Piano di razionalizzazione periodica*" ex art. 20 del D.Lgs n. 175 del 19/8/2016, deliberando di modificare la decisione circa l'alienazione della partecipazione indiretta in AEC S.p.A. in ragione delle diverse valutazioni effettuate dalla società tramite ASP S.p.A. in merito all'operazione più conveniente per addivenire alla dismissione della partecipazione stessa. Nei "Piani" periodici approvati negli anni successivi, fino all'ultimo approvato con D.C.C. n. 56 del 23/12/2021, detta decisione veniva confermata anche in attesa della pronuncia definitiva dell'ANAC sul richiamato procedimento di vigilanza frattanto pervenuto.
- In effetti, l'ANAC, con provvedimento n. 582 dell'8/7/2020, si pronunciava definitivamente; di conseguenza l'Amministrazione comunale - preso atto della decisione dell'Autorità e dopo un'approfondita disamina delle varie questioni emerse come evidenziate nella D.G.C. n. 292 del 29/9/2021-, con D.G.C. n. 420 del 24/12/2020, approvava una "Proposta operativa", definita con il supporto del professionista appositamente incaricato, avv. L. Angeletti, e finalizzata a realizzare una serie di macro obiettivi, tra cui, in sintesi: (i) dar corso a quanto deliberato

dall'ANAC in merito all'affidamento ad ASP S.p.A. del servizio di TLR e correlativamente del servizio di I.P.; (ii) cessare il contenzioso giudiziale in atto tra Comune e ASP S.p.A./NOS S.p.A./AEC S.p.A. ed evitare possibili futuri contenziosi tra le parti in ordine ai "Servizi Pubblici Locali" affidati ad ASP S.p.A., ivi compresi quelli di "Servizio Idrico Integrato", "Mobilità" e "Igiene".

- In esecuzione della summenzionata D.G.C. n. 420/2020 e a seguito della condivisione della "Proposta operativa" da parte del socio privato NOS S.p.A., in data 29/12/2021 il citato Professionista informava l'Amministrazione che, a conclusione positiva della prima fase della citata "Proposta", si era pervenuti all'elaborazione della bozza definitivamente condivisa della c.d. "Scrittura ricognitiva" e dei suoi "Allegati", documento contenente gli impegni reciproci delle parti coinvolte (soci di ASP S.p.A.) per addivenire - tra l'altro - alla cessazione dell'affidamento in essere ad ASP S.p.A. - e di conseguenza alla sub concessionaria AEC S.p.A. - della concessioni sia del TLR che dell'I.P., con conseguente indizione delle procedure necessarie al nuovo affidamento dei servizi stessi (previa valutazione circa la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivare il servizio di TLR).
- L'Amministrazione, con D.G.C. n. 4 dell'11/1/2022, approvava, sulla scorta dei pareri tecnico giuridici appositamente acquisiti, la bozza di detta "Scrittura ricognitiva" e dei suoi "Allegati", delegando il Sindaco, in qualità di legale rappresentante pro tempore, alla sottoscrizione della stessa e autorizzandolo ad apportare eventuali modifiche non sostanziali.
- Il Comune di Asti e NOS S.p.A., in data 28/01/2022, hanno sottoscritto la "Scrittura ricognitiva" di cui sopra.
- Essa si compone di un documento principale contenente gli impegni che le Parti intendono assumere con la sottoscrizione della "Scrittura" stessa, nonché la scansione temporale delle attività, procedurali e contrattuali, necessarie a dare esecuzione al percorso amministrativo e societario ("Percorso") finalizzato a realizzare detti impegni, onde perseguire gli obiettivi della richiamata "Proposta operativa"; la "Scrittura" è corredata inoltre di una serie di "Allegati" rappresentati in particolare dai seguenti documenti: "Schema dei Razionali della ricognizione degli SPL", "Linee guida del nuovo Piano industriale", "Bozza Nuovo Statuto", "Bozza nuovi Patti parasociali di ASP", "Scheda dei contenziosi in essere tra Comune di Asti, AEC S.p.A., ASP S.p.A. e NOS S.p.A.".
- L'art. 9 della medesima "Scrittura" prevede che il monitoraggio delle attività conseguenti agli impegni assunti sia svolto da uno "Steering Committee", costituito da due componenti designati da ciascuna delle Parti; detto Steering Committee ha avviato i propri lavori nei termini previsti nella "Scrittura" stessa.

Preso atto che:

- Il "Percorso" descritto nella citata "Scrittura ricognitiva" prevede, all'art. 2, l'adozione da parte dell'Amministrazione di una serie di provvedimenti amministrativi tra di loro strettamente connessi e consequenziali, con i quali devono essere approvati gli atti necessari ad assumere la decisione su ciascuna questione affrontata ed in particolare le Determinazioni dirigenziali di "Risoluzione consensuale condizionata del TLR e dell'I.P." e le Deliberazioni di consiglio comunale aventi ad oggetto: (i) "Adeguamento ANAC", (ii) "Ricognizione dei SPL", e (iii) "Riassetto governance ASP".

- La validità e l'efficacia di tutti gli impegni assunti dall'Amministrazione e dal Socio NOS S.p.A., con la sottoscrizione della citata "Scrittura ricognitiva", sono subordinate, ai sensi degli articoli 3.1 e 3.2, all'approvazione inoppugnabile delle deliberazioni di consiglio comunale di cui sopra, da adottarsi entro il termine di cui all'art. 3.4 della "Scrittura" stessa ("Evento").

Preso atto che:

- in data 21/3/2022 sono state assunte le Determinazioni dirigenziali nn. 494 e 495 con le quali, constatata la non conformità degli affidamenti in concessione del TLR e dell'I.P., sono stati approvati, rispettivamente, lo schema d'atto di risoluzione consensuale della "Convenzione di concessione del servizio di Teleriscaldamento" (rep. n. 800 del 18/5/2015) e lo schema d'atto di risoluzione consensuale ad efficacia differita (con effetto dal subentro del nuovo gestore individuato a seguito di gara pubblica) del "Contratto di servizio relativo alla concessione di Illuminazione Pubblica" (rep. n. 831 del 25/2/2016), entrambi stipulati tra il Comune ed ASP S.p.A.;
- il Comune di Asti in qualità di concedente, ASP S.p.A. in qualità di concessionaria e AEC S.p.A. in qualità di sub concessionaria hanno sottoscritto in data 28/3/2022 i suddetti atti di risoluzione consensuale.

Considerato che, in conseguenza della cessazione dell'affidamento dei servizi di TLR e di I.P. – disposta dall'Amministrazione concedente e accettata dal concessionario e dal sub concessionario alle condizioni ivi previste - occorre assumere le decisioni in merito agli indirizzi circa le modalità di gestione di entrambi i servizi, tenendo conto che (i) il Progetto del Teleriscaldamento, a suo tempo assentito dall'Amministrazione con la D.C.C. n. 17/2015, non ha avuto alcun seguito e che (ii) il servizio di Illuminazione Pubblica, invece, è attivo e tra l'altro non può essere interrotto.

Richiamata la D.C.C. n. 50/2009, con cui, per quanto riguarda il TLR, l'Amministrazione ha - tra l'altro - deciso:

- *“di qualificare attivamente il ruolo di governo del Comune di Asti nel settore energia, esercitando i compiti di indirizzo, programmazione e controllo sulle attività di distribuzione del gas e del Teleriscaldamento nel proprio territorio di riferimento; (...)*
- *di qualificare il servizio di Teleriscaldamento quale servizio pubblico locale in quanto consistente nell'attività di distribuzione del calore a favore di una platea indifferenziata di utenti ponendosi almeno in certa misura, in concorrenza con l'attività di distribuzione e di vendita del gas naturale, al fine di soddisfare un bisogno della collettività, prevedendo ed individuando gli obblighi di pubblico servizio (...).”;*

decisione che non è mai stata fatta oggetto di alcun rilievo.

Rilevato che:

- La disciplina giuridica dei servizi pubblici locali è attualmente dettata dagli artt. 112 e seg. del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.) non avendo ancora trovata attuazione la legge di Delega n. 124 del 2015 (c.d. Legge Madia) avente ad oggetto anche il riordino della disciplina dei Servizi pubblici locali di interesse economico generale (art. 19).

In particolare, ai fini della qualificazione di un'attività quale "servizio pubblico locale" o meno, occorre prendere in considerazione l'art. 112, comma 1 del T.U.E.L. secondo cui "*Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.*"; trattasi dei servizi pubblici locali cd. "facoltativi".

- Il perimetro dell'art. 112, comma 1 è assai ampio, tale da includere qualsiasi attività svolta dal Comune, ma "*secondo il Consiglio di Stato la genericità della norma si spiega con la circostanza che gli enti locali, ed il comune in particolare, sono enti a fini generali dotati di autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria (art. 3 T.U.E.L.), nel senso che essi hanno la facoltà di determinare da sé i propri scopi e, in particolare, di decidere quali attività di produzione di beni ed attività, purché genericamente rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale di riferimento (art. 112 T.U.E.L.), assumere come doverose (Cons. Stato, Sez. V, 13 dicembre 2006, n. 7369)*", come affermato dalla sentenza del T.A.R. Piemonte, Sez. I, 27/11/2018 n. 1274, che ha altresì chiarito che "*Quel che rileva è, perciò, la scelta politico-amministrativa dell'ente locale di prendere in carico il servizio, al fine di soddisfare in modo continuativo obiettive esigenze della comunità.*".
- Di conseguenza, non essendovi un'esplicita definizione di "servizio pubblico locale", la giurisprudenza ha univocamente riconosciuto tale qualifica a "*...quelle attività caratterizzate sul piano oggettivo dal perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile, selezionati in base a scelte di carattere eminentemente politico, quanto alla destinazione delle risorse economiche disponibili ed all'ambito di intervento, e, su quello soggettivo, dalla riconduzione diretta o indiretta (per effetto di rapporti concessori o di partecipazione all'assetto organizzativo dell'ente) ad una figura soggettiva di rilievo pubblico... La qualifica di servizio pubblico locale (in contrapposizione a quella di appalto di servizi) è stata pertanto riconosciuta a quelle attività destinate a rendere una utilità immediatamente percepibile ai singoli o all'utenza complessivamente considerata, che ne sopporta i costi direttamente, mediante il pagamento di un'apposita tariffa, così che requisito essenziale della nozione di servizio pubblico locale è la circostanza che il singolo o la collettività ricevano un vantaggio diretto, e non mediato, da un certo servizio*" (Cons. Stato, Sez. V, 2/5/2013, n. 2396).
- L'art. 2, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 3/3/2011, n. 28 ("Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE."), definisce il "Servizio di teleriscaldamento" o "Teleraffrescamento" come "*la distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria*", senza tuttavia qualificare giuridicamente tale servizio.
- Il servizio di teleriscaldamento può essere quindi considerato un servizio pubblico locale ai sensi del richiamato art. 112 del T.U.E.L., come confermato dalla giurisprudenza, che ha avuto modo di precisare che "*... in assenza di una disposizione legislativa che ne preveda specificamente*

*l'istituzione e la relativa disciplina, oppure che ne rimetta l'istituzione e l'organizzazione all'Amministrazione, il servizio di teleriscaldamento può genericamente ricondursi ai servizi pubblici locali "facoltativi" di cui all'art. 112 del D.lgs. n. 267/2000, e deve dunque essere assunto dall'ente locale tramite un'inequivoca scelta politico – amministrativa” (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 9/5/2014, n. 1217; cfr. T.A.R. Piemonte n. 1274/2018).*

- Nello specifico, la qualificazione del servizio di TLR come servizio pubblico locale, rispetto alla differente prospettazione dello stesso come mera “attività di libero mercato”, comporta l’attribuzione all’ente locale territorialmente competente della facoltà di individuare un soggetto esterno incaricato di erogare l’attività di cui trattasi, all’interno del proprio perimetro di riferimento, con modalità di affidamento di tale servizio assoggettate alla disciplina comunitaria in materia di concorrenza.
- Diversamente, nell’ipotesi di configurazione del servizio di TLR quale mera “attività di libero mercato”, non sarebbe invece consentito all’ente locale di operare alcuna verifica di sorta, sottoponendo a regolazione sia l’accesso all’esercizio dell’attività sia le condizioni di fornitura del servizio, essendo lo stesso unicamente legittimato ad autorizzare, o meno, lo svolgimento del servizio in questione a seguito di semplice richiesta formulata da operatori interessati alla prestazione delle citate attività energetiche.

Atteso che, rispetto alle valutazioni a suo tempo operate dall’Amministrazione circa la qualificazione del TLR quale servizio pubblico locale non sono intervenute differenti considerazioni tali da modificare la decisione in proposito assunta con la richiamata D.C.C. n. 50/2009, che appare tuttora la scelta più adeguata e conveniente per l’Ente e infatti:

- la qualificazione del TLR quale servizio pubblico consente, in caso di sua eventuale attivazione, la tutela diretta degli interessi e delle necessità sottese alla gestione del servizio stesso, strettamente legate alle politiche di sviluppo sociale, energetiche ed ambientali che il Comune deve perseguire; essa, giustifica, invero, gli interventi di regolamentazione da parte dell’Ente concedente onde assicurare il soddisfacimento dell’interesse pubblico all’accesso a prezzi ragionevoli e trasparenti ad un servizio pubblico di TLR offerto secondo standard elevati di qualità, continuità e sicurezza, obbligando il gestore del servizio a garantire determinati ed imprescindibili standard qualitativi e quantitativi a beneficio dell’utenza e della collettività (come ad esempio i livelli essenziali di servizio e le forme di monitoraggio);
- tale intervento regolatorio dell’Ente pubblico non potrebbe, a ben vedere, essere effettuato in caso di configurazione del TLR quale attività di libero mercato.

Ritenuto pertanto di confermare la decisione di qualificare il servizio di Teleriscaldamento quale servizio pubblico locale, assunta dal Consiglio comunale con la citata deliberazione n. 50/2009.

Considerato inoltre che, per assicurare sul territorio comunale la continuità del servizio di Illuminazione pubblica attualmente gestito dalla sub-concessionaria AEC S.p.A., il cui affidamento

è cessato a seguito della sottoscrizione dei summenzionati atti di risoluzione consensuale condizionati, fermo restando l'obbligo in capo alla società stessa di assicurare il servizio sino all'individuazione del nuovo concessionario, occorre fornire gli indirizzi necessari per proseguire la gestione dell'I.P., scegliendo una delle modalità di gestione e di affidamento attualmente previste dall'ordinamento.

Tenuto conto che, a seguito dell'esercizio della facoltà di riscatto degli impianti "Enel sole" di cui sopra, tutta la rete di illuminazione pubblica sul territorio comunale è ora di proprietà dell'Ente, mentre la gestione è separata, essendo in parte affidata ad un concessionario – attualmente individuato in AEC S.p.A. - e in parte gestita in appalto tramite "accordo quadro".

Atteso che la gestione unitaria del servizio di Illuminazione Pubblica risulta essere più vantaggiosa in termini di efficienza energetica, di contenimento dei costi di gestione e di semplificazione della stessa oltre ad essere coerente con gli obiettivi della "transizione ecologica" sia nazionali che internazionali.

Rilevato in proposito che:

- gli impianti e l'esercizio dell'Illuminazione Pubblica sono classificati come servizi pubblici locali, trattandosi di servizio rivolto alla collettività in modo indistinto e indifferenziato;
- il servizio di I.P. è da ritenersi in particolare quale servizio pubblico locale di rilevanza economica, così come ribadito dall'ANAC con il comunicato del Presidente 14/9/2016 avente ad oggetto "*Indicazioni operative anche alla luce del nuovo codice degli appalti e concessioni (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) per l'affidamento del cd. "servizio luce" e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, compreso l'efficientamento e l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica*";
- l'affidamento dei SPL di rilevanza economica è regolato dall'art. 34 del D.L. 18/10/2012, n. 179 (convertito in legge 2012, n. 221), che rinvia alla disciplina comunitaria per quanto attiene ai modelli gestionali;
- l'affidamento del servizio di I.P. deve garantire il rispetto dei principi comunitari di concorrenza, economia di mercato, libera prestazione di servizi, non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, efficienza, economicità nella gestione e del preminente interesse dell'utente ad ottenere il miglior servizio possibile alle condizioni più convenienti; il che si traduce nella necessità di ricorrere in linea generale a procedure ad evidenza pubblica.

Richiamati:

- il D.Lgs. 30/5/2008, n. 115 "*Attuazione della Direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della Direttiva 93/76/CEE*";

- il D.Lgs. 4/7/2014, n. 102 *“Attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le Direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le Direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”*;
- il Decreto 28/3/2018 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare *“Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica.”* (C.A.M.);
- il comunicato del Presidente dell'ANAC del 27/2/2019 avente ad oggetto *“Indicazioni operative per l'affidamento del cd. “servizio luce” e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, compreso l'efficientamento e l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica”*;
- il D.Lgs. 14/7/2020, n. 73 *“Attuazione della [direttiva \(UE\) 2018/2002](#) che modifica la [direttiva 2012/27/UE](#) sull'efficienza energetica”*.

Ritenuto, pertanto, di fornire i seguenti, primi, indirizzi in merito alle modalità di gestione e di affidamento del servizio di “Illuminazione pubblica” sul territorio comunale ed in particolare:

- pervenire ad una gestione unitaria e integrata, in capo ad unico soggetto, dell'esercizio e della manutenzione del servizio, in tutto il territorio comunale comprensivo delle frazioni;
- pervenire alla riqualificazione strutturale e all'aggiornamento tecnologico degli impianti esistenti ancora obsoleti sia in termini di adozione delle migliori tecnologie illuminotecniche sia in termini di adeguamento ai nuovi standard in materia di sicurezza stradale e dei “criteri ambientali minimi” (C.A.M.), eliminando, laddove possibile, le “promiscuità tecniche” ed applicando le più recenti soluzioni “smart”;
- assicurare l'adeguata applicazione dei C.A.M. di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), in attuazione del “Piano d'Azione Nazionale per il Green Public Procurement” (PAN GPP; Green Public Procurement - appalti pubblici verdi -), attraverso l'adozione delle migliori soluzioni tecnologiche disponibili sul mercato;
- procedere, in assenza di una soluzione *“in house providing”*, all'individuazione del soggetto esterno incaricato dell'erogazione del servizio con modalità di affidamento conformi ai principi comunitari in tema di concorrenza ed alle vigenti disposizioni normative in materia, assicurando altresì idonea pubblicità sul sito internet istituzionale circa le ragioni e la sussistenza *“dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”*, come previsto dall'art. 34, comma 20 del richiamato D.L. n. 179/2012.

Preso atto, infine, di quanto contenuto nell'art. 2.3 della “Scrittura ricognitiva”, in merito alla “Razionalizzazione” di AEC S.p.A., già oggetto dei provvedimenti comunali sulla revisione delle partecipazioni pubbliche adottati ai sensi del TUSP, citati in premessa, e delle connesse valutazioni tecnico giuridiche effettuate anche dalla società “tramite” ASP S.p.A..

Atteso che:

- nell'ambito delle analisi sulle conseguenze dell'“Adeguamento ANAC”, di cui alla presente deliberazione, sono stati svolti, in contraddittorio con il socio privato NOS S.p.A., ulteriori approfondimenti circa le ipotesi per addivenire alla razionalizzazione di AEC S.p.A. ed in particolare sulla prospettata fusione per incorporazione della società stessa in ASP S.p.A. (da

realizzarsi a seguito dell'acquisizione da parte di ASP S.p.A. delle azioni di AEC S.p.A. da IREN Energia S.p.A.).

- a seguito di detti approfondimenti, svolti anche con il supporto di un consulente appositamente individuato dall'avv. L. Angeletti, è emerso che la soluzione più adeguata e conveniente, stante la cessazione dell'affidamento del servizio di Illuminazione Pubblica ad AEC S.p.A. (disposta con i provvedimenti citati sopra, alle condizioni di cui ai medesimi) è costituita dalla messa in liquidazione della società stessa, con estinzione dei propri debiti in relazione delle quote di partecipazione e ripartizione del residuo patrimoniale netto.

Ritenuto pertanto di fornire i seguenti indirizzi in merito alla razionalizzazione di AEC S.p.A.:

- messa in liquidazione di AEC S.p.A., con estinzione dei propri debiti in relazione delle quote di partecipazione e ripartizione del residuo patrimoniale netto, a seguito di deliberazione dei competenti organi della società, da adottarsi all'esito del percorso amministrativo per addivenire all'individuazione del nuovo affidatario del servizio di I.P. ed il subentro di quest'ultimo nella gestione.

Dato atto che detti indirizzi saranno ripresi nell'ambito della revisione periodica che l'Ente dovrà effettuare entro il 31/12/2022, *ex art. 20 del TUSP*, ove saranno fornite anche tutte le informazioni sull'andamento della citata procedura di competenza anche degli organi societari.

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica dal Dirigente del Settore Risorse umane Sistemi informativi e Rapporti con le Partecipate e dal Dirigente del Settore Patrimonio Ambiente e Reti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza - sia esclusiva che concorrente - ed in particolare, il primo per quanto attiene i profili amministrativi afferenti l'esercizio dei diritti - doveri dell'Amministrazione quale socio di ASP S.p.A. ed il secondo per quanto attiene la gestione dei contratti di servizio affidati alla medesima società mista pubblico privata e nello specifico quelli per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, del sistema integrato dei servizi alla mobilità, dei servizi cimiteriali e dell'illuminazione pubblica.

Visto, inoltre, il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000, sotto il profilo della regolarità contabile dal Dirigente del Settore Ragioneria, Bilancio, Tributi e Servizi demografici.

Dato atto che la presente deliberazione non necessita di copertura finanziaria.

Con riserva di trasmettere la presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239 comma 1, lett. b) n. 3 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000.

Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000.

Ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante la necessità di procedere tempestivamente ad adottare gli atti previsti dalla "Scrittura ricognitiva" citata nelle "Premesse".

Su proposta dell'Assessore Renato Berzano

## **LA GIUNTA**

a voti favorevoli espressi all'unanimità, formula la seguente proposta:

### **IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA**

1. di prendere atto della “Scrittura Ricognitiva” tra Comune di Asti e NOS S.p.A., sottoscritta in data 28/01/2022 (all. sub n. 1), del “Percorso” ivi previsto, e dei pareri tecnico giuridici acquisiti a supporto dell'istruttoria amministrativa, citati in premessa;
2. di prendere atto dell'intervenuta risoluzione condizionata della “Convenzione di concessione del servizio di Teleriscaldamento - rep. n. 800 del 18/05/2015 -” e del “Contratto di servizio di Illuminazione Pubblica - rep. n. 831 del 25/02/2016 -” e della conseguente decadenza degli affidamenti del servizio di Teleriscaldamento e del servizio di Illuminazione Pubblica nei confronti della concessionaria ASP S.p.A. e della sub-concessionaria AEC S.p.A.;
3. di prendere atto altresì che, (i) nelle more dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo gestore del servizio di “Illuminazione pubblica”, la sub-concessionaria AEC S.p.A. è tenuta ad assicurare la continuità del servizio medesimo sulla scorta del contratto risolto condizionatamente, sino al subentro del nuovo aggiudicatario, con impegno dell'Ente a riconoscere integralmente i relativi corrispettivi a favore della società medesima; (ii) che all'esito della citata procedura di affidamento il nuovo affidatario sarà tenuto a corrispondere ad AEC S.p.A. il valore patrimoniale delle opere e degli impianti afferenti il (ramo/) servizio di Illuminazione Pubblica, definito sulla base della situazione contabile (straordinaria) all'uopo predisposta;
4. di confermare la decisione assunta dal Consiglio Comunale con la D.C.C. n. 50/2009 di qualificare il servizio di Teleriscaldamento quale servizio pubblico locale della Città di Asti, demandando alle Strutture comunali competenti la predisposizione di tutti gli studi e gli approfondimenti necessari per valutare la realizzazione sul territorio comunale del servizio stesso;
5. di formulare i seguenti primi indirizzi in merito alle modalità di gestione e di affidamento del servizio di Illuminazione pubblica sul territorio comunale ed in particolare:
  - pervenire ad una gestione unitaria e integrata, in capo ad unico soggetto, dell'esercizio e della manutenzione del servizio, in tutto il territorio comunale comprensivo delle frazioni; pervenire alla riqualificazione strutturale e all'aggiornamento tecnologico degli impianti esistenti ancora obsoleti sia in termini di adozione delle migliori tecnologie illuminotecniche sia in termini di adeguamento ai nuovi standard in materia di sicurezza stradale e dei “criteri ambientali minimi” (C.A.M.), eliminando, laddove possibile, le “promiscuità tecniche” ed applicando le più recenti soluzioni “smart”;
  - assicurare l'adeguata applicazione dei C.A.M. di cui all'art. 34 del D.lgs n. 50/2016, in attuazione del "Piano d'Azione Nazionale per il Green Public Procurement" (PAN GPP;

Green Public Procurement - appalti pubblici verdi -), attraverso l'adozione delle migliori soluzioni tecnologiche disponibili sul mercato;

- procedere, in assenza di una soluzione c.d. "*in house providing*", all'individuazione del soggetto esterno incaricato dell'erogazione del servizio con modalità di affidamento conformi ai principi comunitari in tema di concorrenza ed alle vigenti disposizioni normative in materia, assicurando altresì idonea pubblicità sul sito internet istituzionale circa le ragioni e la sussistenza "*dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste*" come previsto dall'art. 34 c. 20 del D.L. n. 179/2012 conv. con modificazione nella legge n. 221 del 2012.
6. di formulare i seguenti indirizzi in merito alla razionalizzazione di AEC S.p.A.:
- messa in liquidazione di AEC S.p.A., con estinzione dei propri debiti in relazione delle quote di partecipazione e ripartizione del residuo patrimoniale netto, a seguito di deliberazione dei competenti organi della società da adottarsi all'esito del percorso amministrativo per addivenire all'individuazione del nuovo affidatario del servizio di Illuminazione Pubblica ed il subentro di quest'ultimo nella gestione.
7. di demandare ai Dirigenti del Settore Risorse umane Sistemi informativi e Rapporti con le Partecipate e del Settore Patrimonio Ambiente e Reti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, gli adempimenti necessari a dare concreta attuazione alla presente deliberazione, curando in particolare la comunicazione all'Autorità nazionale Anticorruzione della definitiva assunzione dei provvedimenti per adeguarsi al Delibera n. 582/2020 citata in parte motiva, così come previsto dalla "Scrittura Ricognitiva" di cui sopra.

Infine, per le motivazioni indicate in premessa, si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000.